



Pratica n. **59/2026** Classificazione **6.9** Fascicolo **N.117/2026**

**Settore 5 - Governo sostenibile del Territorio - Urbanistica - SUE - SUAP - Ambiente - Rigenerazione Urbana**  
**Servizio Energia Sostenibilità ambientale e S.I.T.**

Dirigente titolare del Settore: Tecla Mambelli

**ATTO SINDACALE N. 52 DEL 12/06/2026**

OGGETTO

**MODIFICA DELLA ORDINANZA N. 49/2026 - DISCIPLINA E LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E DEI CANTIERI EDILI NELLA ZONA TURISTICA-BALNEARE DEL TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATA NELLA FASCIA A MARE DELLA FERROVIA COMPRESA TRA VIALE ANGELONI E VIALE SANGALLO PER LA STAGIONE ESTIVA 2026. INTEGRAZIONE OBBLIGHI DI MITIGAZIONE ACUSTICA E SANZIONI ACCESSORIE DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER VIOLAZIONI REITERATE**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) relativo alle competenze del Sindaco in materia di ordinanze;

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e successive modifiche;

**Vista** la Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna 9 maggio 2001, n. 15 e la D.G.R. n. 1197/2020 recante i criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee a carattere temporaneo approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 05/04/2023 e la Zonizzazione Acustica approvata con Delibera di Consiglio n.8 del 04/04/2013;

**Vista** l'ordinanza n. 49 del 09/06/2026 avente ad oggetto "Disciplina e limitazione delle attività rumorose e dei cantieri edili nella zona turistica-balneare del territorio comunale individuata nella fascia a mare della ferrovia compresa tra viale Angeloni e viale Sangallo per la stagione estiva 2026. Integrazione obblighi di mitigazione acustica e sanzioni accessorie di sospensione attività per violazioni reiterate."

**Ritenute** valide le motivazioni riportate nella sopracitata ordinanza sindacale n 49/2026 e la necessità di garantire la quiete pubblica, il riposo dei cittadini e dei turisti, nonché il decoro urbano e la vivibilità delle aree a forte vocazione turistica;



Viste le richieste da parte da parte di associazioni di categoria e operatori locali di poter proseguire lavorazioni non rumorose anche nella giornata di venerdì per evitare una complessa organizzazione del cantiere in virtù delle giornate di ferie e riposo degli addetti;

Ritenuto di poter accogliere tali istanze con le precisazione che il venerdì non vengano effettuate attività non rumorose e, in un'ottica di responsabilizzazione dei cantieri ai fini delle attività rumorose, di concedere di poter operare nei vari cantieri anche nella giornata del venerdì solo con opere edili minori di carattere non rumoroso

**Ritenuto** pertanto necessario, per le motivazioni sopra riportate, modificare l'Ordinanza n. 49 del 09/06/2026

## ORDINA

che l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 09/06/2026 venga modificata come segue:

### **Art. 1 – Ambito di applicazione e periodo di divieto**

Dalla data del 10 giugno al 15 settembre 2026, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutta la "Zona Turistica" del territorio comunale, individuata nella fascia a mare della ferrovia compresa tra viale Angeloni-Piazzale Allende e Viale Sangallo-Piazzale Kennedy;

### **Art. 2 – Divieto totale di lavori edili pesanti**

1. Nel periodo e nella zona indicati all'art. 1, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile che comporti l'uso di macchinari rumorosi (quali martelli demolitori, escavatori, seghe circolari o flessibili, gru e betoniere) qualora i cantieri siano ubicati a una distanza inferiore a 200 metri da strutture ricettive (alberghi, campeggi, B&B), spiagge o stabilimenti balneari.
2. Non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente provvedimento betoniere e gru, qualora si tratti di mezzi certificati per il contenimento del rumore in opera.
3. Nel medesimo periodo è, altresì, vietata l'attività di carico e scarico dei mezzi di trasporto pesanti (superiori ai 35 quintali) verso i cantieri all'interno della zona definita di cui all'art. 1.
4. Il venerdì non sono consentite le attività edilizie a carattere rumoroso nel periodo e nella zona indicati all'art. 1

### **Art. 3 – Orari consentiti e prescrizioni tecniche per i lavori edili minori (non rumorosi)**

- 1) I lavori edili, di finitura o di manutenzione leggera che non producono emissioni sonore superiori ai limiti di zona, nonché le attività di giardinaggio e pulizia, sono consentiti esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:
  - a) **Mattino:** dalle ore 09:00 alle ore 12:00
  - b) **Pomeriggio:** dalle ore 16:00 alle ore 19:00.



Restano salve le tutele per i lavoratori all'aperto nelle ore a rischio calore alto secondo la definizione e i relativi controlli ai sensi della Ordinanza Regionale n. 72 del 3 giugno 2026).

- 2) **È fatto divieto assoluto** di eseguire qualsiasi tipo di lavoro nei giorni dal sabato alla domenica, festivi e prefestivi.
- 3) **Obbligo di contenimento acustico:** Al fine di garantire la quiete delle aree circostanti, le attività autorizzate al comma 1 devono essere condotte adottando ogni accorgimento tecnico idoneo a impedire la percezione dei rumori all'esterno del perimetro del cantiere o dell'immobile.
- 4) Qualora le lavorazioni, pur se minori, generino emissioni sonore continuate nel tempo percepibili all'esterno o negli ambienti abitativi confinanti, i responsabili del cantiere hanno **l'obbligo di installare apposite barriere mobili, teli acustici o pannelli fonoassorbenti** lungo il perimetro delle lavorazioni o delle impalcature, certificati per l'abbattimento acustico. La mancata adozione di tali sistemi di mitigazione equivale a violazione della presente ordinanza e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5.

#### Art. 4 – Deroghe

1. Sono escluse dai divieti della presente ordinanza, purchè sia stata rilasciata specifica autorizzazione in deroga:
  - Gli interventi urgenti e strettamente necessari alla messa in sicurezza delle strutture a tutela della pubblica e privata incolumità;
  - I lavori pubblici di preminente interesse.
2. Sono inoltre escluse dai divieti della presente ordinanza le opere di riparazione urgente di reti pubbliche (acqua, gas, luce, telecomunicazioni).

#### Art. 5 – Sanzioni amministrative e sospensione dell'attività

- 1) I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 5164,00 ai sensi dell'art. 16 della legge Regionale 9 maggio 2001, n. 16, oltre all'immediato ordine di sospensione dei lavori per la giornata in corso e all'obbligo di adeguamento tecnico del cantiere.
- 2) Qualora venga accertata una **seconda violazione** (recidiva) nel corso del periodo di efficacia del presente provvedimento, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà disposta la **sospensione totale di ogni attività del cantiere per giorni 5 (cinque)** consecutivi.
- 3) A partire **dalla terza violazione**, ciascuna infrazione comporterà la sospensione totale di ogni attività del cantiere per un periodo fisso di 10 (dieci) giorni consecutivi.



L'inosservanza formale dei provvedimenti di sospensione disposti dagli organi di vigilanza comporterà l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente (incluso l'art. 650 c.p.), ferma restando l'esecuzione coattiva del provvedimento.

### **DISPONE**

La trasmissione della presente ordinanza per l'esecuzione e vigilanza al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione – Misano A. e Coriano, al Comando Compagnia Carabinieri Riccione e alla Ausl Romagna Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ARPAE Emilia Romagna.

### **RICORSI**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 7 - Polizia Locale e Sicurezza Urbana  
Settore 6 - Lavori Pubblici e Infrastrutture  
Servizio Edilizia Privata - Sportello Unico Edilizia Residenziale e Produttiva  
Servizio Attività Economiche

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco  
**DANIELA ANGELINI**  
*(Documento Firmato Digitalmente)*